

□ Interrogazione n. 303

presentata in data 18 ottobre 2016

a iniziativa del Consigliere Giancarli

“Indennizzi alle aziende agricole e zootecniche per i danni causati dalla fauna selvatica e da specie animali di notevole interesse scientifico”

a risposta orale

Premesso che:

- la legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) definisce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, oggetto di tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale; affida, inoltre, alle Regioni il compito di emanare norme per la gestione e la tutela di tutte le specie di fauna selvatica e ripartisce tra le stesse Regioni e le Province l'esercizio delle relative funzioni amministrative; prevede poi, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, la costituzione, a cura di ogni Regione, di un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi derivanti dalla tassa per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
- la legge regionale n. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) demanda alla Regione il compito di tutelare la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali; qualifica, poi, la stessa fauna selvatica come bene ambientale, oggetto di protezione in attuazione dello Statuto regionale, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale; istituisce, inoltre, per le finalità della stessa legge, un fondo, il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia, destinato, in parte, a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta; stabilisce, altresì, la possibilità di risarcimento dei danni anche mediante polizze assicurative stipulate dalla Provincia o dai comitati di gestione degli ambiti territoriali;
- la legge regionale n. 17/1995 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) assegna alla Regione il compito di promuovere ed attuare gli interventi per la protezione di specie di animali particolare interesse scientifico e di concedere un indennizzo per i danni causati al patrimonio zootecnico dalle medesime specie animali;
- la legge regionale n. 13/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province) trasferisce alla Regione le funzioni in materia di fauna selvatica previste dalla legge regionale n. 7/1995, in precedenza esercitate dalle Province, comprese quelle concernenti il risarcimento dei danni;
- sono in costante aumento le incursioni della fauna selvatica, nonché degli animali appartenenti a specie di particolare interesse scientifico, nei terreni coltivati e negli allevamenti, con conseguente danneggiamento delle colture ed uccisione di numerosi capi di bestiame;
- il fenomeno determina rilevanti perdite di reddito per le aziende agricole e zootecniche, già segnate dalla generale crisi economica;
- vengono negati o, comunque, non vengono erogati nei tempi dovuti i risarcimenti e gli indennizzi agli agricoltori e agli allevatori;
- il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha annullato la deliberazione della Giunta regionale n. 160/2015 e il decreto del dirigente della Posizione di funzione Tutela delle risorse ambientali n. 9/2015, relativi all'applicazione del regime de minimis agli indennizzi concessi alle imprese per i danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di particolare interesse scientifico;
- ciò alimenta inutili tensioni tra i soggetti che operano nelle attività agricole e zootecniche;
- sussiste invece l'esigenza di conciliare la tutela della fauna selvatica con l'esercizio dell'attività di impresa;

INTERROGA

la Vicepresidente della Giunta regionale per sapere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per risolvere con urgenza tale problema, ormai insostenibile, e per garantire il diritto degli agricoltori e degli allevatori di essere risarciti o indennizzati in tempi rapidi.